

Deliberazione 19 luglio 2000

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico (deliberazione n. 123/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 19 luglio 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) prevede che gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 , delle opzioni tariffarie TV1, le componenti σ_1 e σ_2 e gli elementi della componente σ_3 , della tariffa D1, sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;
 - lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

- e) con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2 , il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
- l'articolo 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99 dispone che, per il periodo di regolazione 2001 – 2003, il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;
 - l'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/99 prevede che le componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2 e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$ della tariffa D3 sono aggiornate dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:
 - a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
 - b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;
 - l'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99) prevede che le imprese distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;
 - l'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), fissa i corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- Viste la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49, dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

- le deliberazioni n. 202/99, 204/99 e 205/99;
- Considerato che:
 - l'articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99 prevede che, a partire dall'anno 2000, l'Autorità aggiorni, a valere dall'1 gennaio di ogni anno, i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della medesima deliberazione, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, è stato fissato al livello della variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, nel periodo giugno 1999 – maggio 2000 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari al 2,1%;
 - è prevedibile che nel corso del 2000 si verifichino alcuni recuperi di continuità del servizio positivi, la cui determinazione ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire solo nel corso del 2001, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati all'Autorità dagli esercenti ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99;
 - è prevedibile che nel corso del 2000 si verifichino anche recuperi di continuità del servizio negativi e che le penalità a carico delle imprese distributrici a fronte di tali recuperi non coprano completamente l'onere del riconoscimento di costi per i recuperi positivi di cui al precedente alinea;
- Ritenuto che:
 - sia opportuno, per evitare discriminazione tra i clienti del mercato vincolato e del mercato libero, aggiornare, con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99, i corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica all'ingrosso, a valere dall'1 gennaio 2001;
 - sia opportuno, con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2 , prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuità del servizio positivi, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi di continuità del servizio negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001;
 - sia necessario istituire un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle penalità previste dall'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 202/99 nel caso di recuperi di continuità del servizio rispettivamente positivi e negativi;

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.

Articolo 2

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe

- 1.1 Gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 , delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 1.
- 1.2 I valori delle componenti σ_1 e σ_2 e degli elementi della componente σ_3 , della tariffa D1, di cui all'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 2.
- 1.3 I valori delle componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2, di cui all'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$ della tariffa D3, di cui all'articolo 12, comma 12.3, della medesima deliberazione, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 3.

Articolo 3

Aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

I valori del corrispettivo unitario per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205, per l'anno 2001, sono riportati nella tabella 4.

Articolo 4

Istituzione del conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio" presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 4.1 E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio".
- 4.2 Al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio" le imprese distributrici versano:

- a) le penalità a carico degli esercenti nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi di cui all'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99;
- b) gli ammontari determinati ai sensi del successivo comma 4.4.

4.3 I riconoscimenti di costo a favore degli esercenti per recuperi di continuità del servizio positivi di cui all'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, sono a carico del conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio".

4.4 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre dell'anno 2001, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti del mercato vincolato da essa serviti, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 5.

4.5 La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sul conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio".

Articolo 5 *Disposizioni finali*

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dall'1 gennaio 2001.

Milano, 19 luglio 2000

Il Presidente: P. Ranci

TABELLA 1: Valori delle componenti ρ_1 , ρ_3 delle opzioni tariffarie TV1 e degli elementi che le compongono

Tipologie di utenza	Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
	ρ_1	ρ_3
	lire/cliente per anno	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	34,5
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	339.300	28,4
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	339.300	28,4
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	20,3
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	16.141.700	8,3
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	16.141.700	8,3
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	109.384.100	7,0
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	109.384.100	7,0

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ_1		
	ρ_1 (ven)	ρ_1 (disMT)	ρ_1 (disBT)
	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	102.600	-	236.700
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	102.600	-	236.700
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	2.229.800	13.911.900	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	2.229.800	13.911.900	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	109.384.100	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	109.384.100	-	-

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ_3				
	ρ_3 (tras)	ρ_3 (disAT)	ρ_3 (disMT)	ρ_3 (disBT)	ρ_3 (ven)
	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	4,7	1,7	13,8	10,6	3,7
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,8	2,1	19,5	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,8	2,1	19,5	-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	4,4	1,6	11,9	-	2,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,3	2,0	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,3	2,0	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5,4	1,6	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5,4	1,6	-	-	-

TABELLA 2: Valori delle componenti σ_1 , σ_2 σ_3 e del coefficiente γ della tariffa D1

Componenti della tariffa D1			
coefficiente γ	componente σ_1	componente σ_2	componente σ_3
	lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
1,07	68.500	28.700	25,2

TABELLA 3: Valori delle componenti τ_1 , τ_2 τ_3 delle tariffe D2 e D3

Componente τ_3 della tariffa D2		
scaglioni di consumo (kWh/anno)		componente τ_3 lire/kWh
da	a	
0	900	50,0
901	1800	85,0
1801	2640	148,0
2641	2700	302,9
2701	3540	302,9
3541	3600	267,9
3601	4440	267,9
	oltre 4440	148,0

Componenti τ_1 e τ_2 della tariffa D2	
componente τ_1	componente τ_2
lire/cliente per anno	lire/kW per anno
3.600	12.000

Componenti della tariffa D3		
componente τ_1	componente τ_2	componente τ_3
lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
40.000	34.000	148,0

TABELLA 4: Corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Fascia oraria	lire/kWh
F1	13,1
F2	8,6
F3	5,8
F4	2,8

TABELLA 5: Corrispettivi unitari per la determinazione degli ammontari da versare al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio"

Tipologie di utenza	lire/cliente/mese	lire/kW/mese	lire/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	16	0,10
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,20
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	142	-	0,10
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	142	-	0,10
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,10
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	8.417	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	8.417	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	-	-	-